

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 12.6.2015, comparso in causa a mezzo degli avv. ti G. P., A. G. e A. C. C. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via X. CONTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv. ti P.G., V. S., D. e F. B. per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo in Verona, Via X. OGGETTO: riqualificazione contratto di collaborazione quale contratto di lavoro subordinato UDIENZA DI DISCUSSIONE: 17.7.2018

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Nel merito, in principalità: accertarsi e dichiararsi l' intervenuta costituzione tra le parti della corrente controversia di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, giusta l' applicazione del combinato disposto degli artt. 69, co. 1, del D. L. vo n. 276/2003 e dell' art. 1, commi 24 e 25 della legge n. 92/2012, secondo decorrenza dall' 1.11.2013. Sul presupposto che precede, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad andare inquadrato, in dipendenza delle mansioni prestate per conto della società convenuta (e ad andar corrispondentemente remunerato) in principalità, nella categoria di dirigente, giusta la declaratoria di cui all' art. 1 del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere, ovvero in subordine, nella categoria di Quadro A od, a scendere, nella categoria di Quadro B, o nella categoria 1A, del CCNL Turismo, Confcommercio.

In relazione all' attività prestata per conto della società convenuta, accertarsi altresì il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione a fini assicurativo previdenziale dei compensi praticatigli in costanza di rapporto, quale conseguenza della (ri) qualificazione per subordinato del rapporto di lavoro di cui si tratta, oltre che alla regolarizzazione delle differenze retributive che gli competono, in forza dell' accoglimento delle domande che di seguito si proporranno.

Per l' effetto dell' accoglimento delle conclusioni in funzione accertativa di cui ai capoversi che precedono, condannarsi la società convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive che in dipendenza di ciò gli competono, in ragione dell' inquadramento che gli spetta, ovvero in conformità al disposto dell' art. 36 della Costituzione (in rapporto alla natura ed al pregio delle mansioni svolte in corso di collaborazione) ossia a corrispondergli, in principalità, la somma di 31.557, 33, ovvero, a scendere, la somma di 13.929, 42, ovvero, ancora, la somma di 11.321, 64, ovvero, ancora ed infine, la somma di 8.025, 25 (salva la diversa, minor somma, che risultasse di giustizia) già dedotti, per ciascuna delle ipotesi in argomento, gli importi per competenze fisse e provvigionali corrispostigli "medio tempore". Accertarsi e dichiararsi inoltre il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro di cui si tratta, per l' effetto condannandosi la società convenuta a riammetterlo nel posto di lavoro ed a inquadrarlo nella categoria di dirigente (secondo la declaratoria di CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere), ovvero nella categoria di quadro A, ovvero nella categoria quadro B, ovvero, al limite, nella categoria 1A, di cui al CCNL Turismo, Confcommercio ed a corrispondergli l' emolumento che in dipendenza di ciò gli spetta, a termini delle pertinenti previsioni contrattuali collettive.

Condannarsi, inoltre, la società convenuta a risarcire al ricorrente il danno patito a cagione della interruzione del rapporto di lavoro che ci occupa, ovvero, ex art. 32, co. 5, della legge n. 183/2010, a corrispondergli una indennità risarcitoria pari, in principalità, ad 45.273, 48, ovvero, in subordine, a scendere, ad 37.729, 28, ad 35.484, 25, oppure ad 32.648, 70; altrimenti, condannarsi la società convenuta a risarcire al ricorrente il danno sofferto, secondo l' applicazione dei comuni canoni civilistici, per una misura, come calcolata alla data del 30.4.2015 (e con riserva quindi di aggiornamento, per la data di discussione del presente ricorso) pari ad 15.091, 16, in principalità, ovvero, in subordine, a scendere, ad 12.569, 76, ad 11.828, 08, o ad 10.882, 90. Per l' evenienza in cui dovesse ritenersi cessato il rapporto di lavoro in argomento, per qualsivoglia ragione, alla data del 31.12.2014, condannarsi altresì la società convenuta, sulla scorta dell' emissione di sentenza comminatoria

generica, a corrispondere al ricorrente l' indennità sostitutiva delle ferie non godute, l' indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto.

Gravarsi di interessi e rivalutazione monetaria le somme che la società convenuta sarà chiamata a corrispondere al ricorrente, sulla scorta dell' accoglimento delle conclusioni che precedono.

Sempre nel merito, in via subordinata: nell' evenienza in cui, per denegata ragione, dovesse non accogliersi la prospettazione principale ad opera di parte ricorrente svolta, per la quale il rapporto di lavoro in argomento va riqualificato quale rapporto di lavoro subordinato, accertarsi comunque il diritto del ricorrente medesimo ad ottenere il pagamento ad opera della società convenuta delle competenze fisse ad esso spettanti come da sue fatture n. 25 e 27 del 2014 e 3 del 2015 e delle competenze provvisionali, sempre come ad esso spettanti a tenore del contratto di collaborazione per cui è causa, giusta le fatture da esso tratte e distinte dai numeri 22 e 29 del 2014 ed 1 del 2015. Condannarsi per l' effetto la società convenuta a corrispondere al ricorrente l' importo di 14.931, 26, comprensivo dell' IVA, ovvero la diversa, minor somma, che si ritenesse di giustizia.

Gravarsi, in ogni caso, di interessi e rivalutazione monetaria le somme che la società convenuta sarà chiamata a corrispondere al ricorrente, sulla scorta dell' accoglimento delle conclusioni (subordinate) che precedono.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Piaccia all' on.le Tribunale adito, relectis adversis, così giudicare: respingersi ogni domanda attrice, formulata sia in via principale che in via subordinata, siccome infondata.

Con favore di spese, competenze ed onorari di causa.

Motivi della decisione

Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati. Il contratto di collaborazione stipulato dalle parti è sprovvisto di un progetto ai sensi dell' art. 69 e sgg. D. L. 276/2003. Il contratto non prevede il raggiungimento di un risultato finale, bensì si limita ad elencare le attività che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere in adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, comunque rientranti nella normale attività dell' azienda (funzioni commerciali consistenti nel reperimento e contatto di potenziali clienti). Pertanto il contratto di collaborazione a progetto, in quanto privo di progetto specifico, deve ritenersi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data del suo inizio ai sensi dell' art. 69 D. Lg. 276/03. La Corte di Cassazione con orientamento ormai costante, ritiene che, l' art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l' individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell' autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. 17217/16). A maggior ragione tale orientamento deve essere confermato per i contratti, come quello in esame, stipulati dopo le modifiche di cui all' art. 1, comma 24 della l. n. 92 del 2012 ("24. L' articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l' individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato"). La parte convenuta sostiene che tale norma non possa applicarsi nella fattispecie in esame poiché il ricorrente è titolare di partita iva.

Tale obiezione non è condivisibile per le motivazioni già espresse da questo giudice nell' ordinanza istruttoria in data 19.4.2016 e che si riportano di seguito: ritenuto che la parte ricorrente agisce in giudizio allegando l' esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che si è svolto tra le parti in forza di contratto scritto ma privo di progetto; ritenuto che la parte ricorrente, senza dedurre lo svolgimento del rapporto con modalità riconducibili alla subordinazione, nondimeno invoca la sanzione della conversione in rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell' art. 69 D. Lg 276/03 nella versione vigente *ratione temporis*; ritenuto che la parte convenuta ha occipito che le prestazioni svolte dalla parte ricorrente, in quanto titolare di partita iva, debbano invece essere inquadrate nella fattispecie prevista dall' art 69 bis D.lg 276/03 e che pertanto, sussistendo le eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, non possa operare la presunzione prevista dal primo comma dell' articolo in questione; ritenuto tuttavia che la norma invocata dalla parte convenuta, al fine di una migliore garanzia

dei soggetti titolari di partita iva e prestatori di lavoro formalmente qualificato come autonomo, ha introdotto una presunzione iuris tantum dell' esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; ritenuto pertanto che l' unico soggetto interessato a invocare tale presunzione sarebbe il lavoratore autonomo; ritenuto che il ricorrente nel caso di specie non ha invocato alcuna presunzione ma ha allegato e inteso provare, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell' onere della prova, l' esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa sulla base del contratto stipulato dalle parti e delle modalità di esecuzione della prestazione, non contestate nella sostanza dalla parte convenuta; ritenuto infatti che la parte convenuta non ha contestato il fatto che il ricorrente svolgesse la propria attività coordinandosi e confrontandosi continuamente con il legale rappresentante; che frequentasse più di un giorno alla settimana la struttura alberghiera, che utilizzasse un ufficio sia pure in comune con il legale rappresentante ed altro personale, che fosse munito di indirizzo di posta elettronica e di biglietto da visita che lo ricollegavano all' albergo; di avere fatto colloqui pre assuntivi con candidati dipendenti; ritenuto che, sulla base delle difese e dei documenti prodotti dalle parti, deve ritenersi sussistente la collaborazione coordinata e continuativa tra le parti, con le conseguenze previste dalla legge vigente *ratione temporis* nell' ipotesi di mancata specificazione del progetto; ritenuto che la parte convenuta ha contestato, in via subordinata l' inquadramento contrattuale rivendicato dalla parte ricorrente per il caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ritenuto pertanto che sono rilevanti ed ammissibili i capitoli di prova dedotti dalle parti nei limiti in cui sono diretti a provare l' effettiva qualità e quantità del lavoro prestato del ricorrente ai fini della riconducibilità della prestazione lavorativa ad una delle declaratorie contrattuali rivendicate da parte ricorrente. Pertanto, essendo stata dimostrata l' esistenza di un contratto di collaborazione caratterizzato dalla continuità e coordinamento con l' attività della committente e dalla mancanza di un progetto valido, ai sensi dell' art. 69 D.Lg. 276/2003, si deve dichiarare la conversione *ex lege* in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di instaurazione e cioè dal 11.2013. Quanto all' inquadramento contrattuale, il ricorrente ha invocato in via principale il CCNL Dirigenti Aziende Alberghiere e in via subordinata il CCNL Turismo Settore Alberghi, (doc. 11 e 12 ricorrente) La parte convenuta non ha contestato l' applicazione di tali contratti ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.

Le prove testimoniali non hanno confermato lo svolgimento di mansioni dirigenziali e neppure di mansioni corrispondenti alle declaratorie del Quadro A ovvero Quadro B, oggetto di richieste subordinate.

Infatti dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che il ricorrente aveva un rapporto di stretta collaborazione con il legale rappresentante di parte convenuta ma che tutte le decisioni strategiche competevano in ultima battuta all' Ing. M. Così pure il ricorrente dava disposizioni operative ai dipendenti soltanto in assenza del legale rappresentante dell' azienda convenuta. Non vi sono neppure le condizioni per riconoscere la qualifica di Quadro, poiché il ricorrente non ha dimostrato di avere avuto, oltre che una non contestata autonomia operativa, anche una facoltà discrezionale nello scegliere tra più soluzioni operative o commerciali senza dover richiedere l' avallo del titolare dell' azienda. E' vero che il ricorrente aveva una notevole autonomia nella gestione del Sentenza settore marketing e commerciale. Tuttavia il CCNL invocato dalla parte ricorrente prevede che la qualifica di quadro B spetti al capo settore commerciale - capo settore marketing "intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della direzione esecutiva, dell' organizzazione e della pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive; La parte ricorrente non ha dimostrato di avere operato in una struttura avente la complessità richiesta dalla declaratoria contrattuale. Dalle prove testimoniali è emerso che il ricorrente operava sostanzialmente da solo, rapportandosi eventualmente con l' addetto alla reception per le comunicazioni di natura organizzativa od operativa.

Pertanto le mansioni svolte dalla parte ricorrente possono essere ascritte al livello primo del CCNL, che comprende il profilo del "responsabile vendite centralizzate e cioè colui che sovrintende alla rete di vendita". La parte ricorrente non ha diritto a differenze retributive per il periodo sino alla cessazione di fatto del rapporto. Infatti la parte ricorrente ha calcolato, per il caso di riconoscimento della qualifica di impiegato di primo livello, una differenza tra i compensi ricevuti e quelli dovuti secondo la retribuzione tabellare prevista dal CCNL, pari a 00. La parte convenuta ha eccepito, con argomentazioni condivisibili, che la parte ricorrente, nel computo dei compensi effettivamente percepiti, non ha tenuto conto delle provvigioni corrisposte pacificamente dalla società V. spa. La Corte di Cassazione con orientamento costante, ha ritenuto che, nell' ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito, "ope iudicis", in subordinato, poiché il diritto del

lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto, il confronto debba essere effettuato sulla base del trattamento economico complessivamente erogato in concreto dal datore di lavoro (Cass. 46/17, 5552/11). La parte ricorrente ha allegato di aver maturato crediti importi per 7389 a titolo di compensi provvigionali sulla base dei criteri e presupposti previsti dal contratto di collaborazione firmato con la parte convenuta.

La parte ricorrente ha elencato i clienti procurati alla convenuta per i quali ha emesso fatture numero 22 e 29 del 2014 e fattura numero 1 del 2015. La parte convenuta nella memoria difensiva di costituzione ha contestato la richiesta di parte ricorrente sostenendo che la maggior parte dei clienti indicati in ricorso erano "direzionali" mentre per gli altri clienti procurati dal ricorrente erano già state pagate provvigioni per 3410, 20. La parte ricorrente non ha dimostrato mediante le prove documentali e testimoniali che i clienti per cui chiede il pagamento della provvigione siano stati procurati direttamente dal sig. L. La parte ricorrente valorizza la corrispondenza intervenuta prima della causa sostenendo che l' Arch. non avrebbe contestato la richiesta di pagamento degli importi di cui alle fatture sopra citate. In realtà, nelle comunicazioni via mail prodotte da parte attrice come docc. 7 e 8 (quest' ultima prodotta peraltro con una parte del testo non leggibile) si legge che l' Arch. si limitò a chiedere al ricorrente di attendere, poiché intendeva fare delle verifiche sulle prestazioni oggetto delle fatture.

sulla base delle argomentazioni sopra svolte pertanto le domande di parte ricorrente devono essere in parte accolte. In primo luogo deve essere dichiarata l' illegittimità del contratto di lavoro a progetto stipulato dalle parti e pertanto deve essere accertato con la decorrenza prevista nel contratto

in questione (01/11/2013), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il diritto all' inquadramento del ricorrente nel livello primo del C.C.N.L. turismo Confcommercio Settore Aziende Alberghiere retribuzione mensile lorda di 1804, 26 per 14 mensilità. La parte convenuta non ha dimostrato che il ricorrente abbia, mediante dichiarazioni espresse o mediante comportamenti concludenti, inteso risolvere unilateralmente rapporto in questione, il cui termine di scadenza originaria era fissato al 31/12/2014. Al contrario il ricorrente, tramite il proprio legale, inviò mediante raccomandata anticipata via Pec in data 29/01/2015 (doc. 9 di parte ricorrente) l' impugnazione del contratto di collaborazione e del termine apposto l' offerta delle prestazioni lavorative, preannunciando iniziative anche giudiziarie in caso di mancata adesione alle proprie richieste.

Pertanto il rapporto di lavoro è ancora in essere e la società convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione maturate non corrisposta nella misura sopraindicato dalla data di scadenza del contratto di collaborazione sino alla effettiva riammissione al lavoro, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo. La condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite deve avere decorrenza dalla data di formale offerta della prestazione, comunicata con PEC consegnata il 29/01/2015. Non trova applicazione al caso di specie il disposto di cui all' art. 32 L. n. 183 del 2010, riferito all' ipotesi di "conversione del contratto a tempo determinato", integrata, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, dal "meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non comporta la nullità dell' intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo delineato dall' art. 1419, c.c., comma 2, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato" (Cass. 1148/2013). Trattasi di fattispecie difforme rispetto a quella oggetto di causa, in cui è stata accertata, non già la nullità di una singola clausola di un contratto di lavoro subordinato con conservazione del suo residuo contenuto, bensì la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, non formalizzato come tale fra le parti, per carenza dei presupposti legittimanti l' instaurazione di una collaborazione autonoma coordinata e continuativa.

La parte convenuta all' udienza del 17/07/2018, fissata per la prosecuzione della discussione e lettura di dispositivo, ha eccepito l' aliunde perceptum, producendo documentazione tratta da siti Internet dalla quale risulterebbe un rapporto di lavoro o di collaborazione del ricorrente come manager di aziende del settore turistico alberghiero.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il cosiddetto aliunde perceptum non costituisce oggetto di un' eccezione in senso proprio e pertanto il giudice può rilevarlo e tenerne conto anche d' ufficio purché i relativi elementi siano stati acquisiti ritualmente e tempestivamente nel giudizio. La parte convenuta, pur essendo verosimile che il ricorrente avesse trovato nuove occupazioni o collaborazioni nel settore turistico-alberghiero, non ha svolto alcuna allegazione o richiesta relativa al aliunde perceptum neppure nelle note conclusive autorizzate. La richiesta formulata soltanto in sede di discussione, peraltro all' udienza fissata per la lettura del dispositivo, appare non solo intempestiva ma

anche generica e esplorativa. A tale proposito si richiama e condivide l' orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che "In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'"aliunde perceptum" da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell' assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative." (Cass. 2499/17). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i valori minimi previsti dai parametri vigenti per causa di valore pari a 98.275, 14. Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l' illegittimità, per carenza di progetto specifico, del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalle parti ed accerta che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto del ricorrente all' inquadramento nella categoria di impiegato primo livello del CCNL Settore Alberghi - Turismo Confcommercio 2) Condanna la parte convenuta alla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro ed a pagare a titolo di risarcimento del danno l' importo corrispondente alle retribuzioni maturate e non percepite (. . . , 26 mensili per 14 mensilità) dalla messa in mora (29.1.2015) sino all' effettivo ripristino del rapporto di lavoro; 3) Rigetta nel resto il ricorso; 4) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l' intero in 00 per compensi ed per esborsi oltre IVA e Cpa e condanna la società convenuta a rifondere la quota residua Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 17.7.2018

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

